

Circolare sugli aspetti fiscali delle Associazioni

Ho aggiornato l'articolo del mio sito sul punto, e Vi invio il link con alcune considerazioni:

1. Le associazioni non godono in via assoluta di uno status di "extrafiscalità", che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. L'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca (cioè dell'Associazione e non del Fisco): si veda Cass. 11456/2010 e Cass. 24898/2013;
2. Vi è il divieto di rimborsi spese forfettizzati o comunque non documentati (Commissione Tributaria Regionale di Milano 11/07/2017, n. 3088): *"Si sottolinea che i rimborsi analitici devono riferirsi a spese certe, effettivamente sostenute, connesse all'espletamento di un'attività effettuata per conto dell'associazione fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Le voci di spesa rimborsabili sono quelle relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, quali risultano da idonea documentazione probatoria. Tale tipologia di rimborso deve essere preventivamente prevista e autorizzata dall'associazione (di regola, dal consiglio direttivo, mediante apposita delibera). Inoltre, l'ammontare del rimborso deve essere congruo e idoneo a costituire un compenso mascherato, tale da far presupporre una forma di distribuzione indiretta di utili o altre ipotesi di aggiramento della normativa fiscale. Dal punto di vista documentale e probatorio, è necessario che le singole voci di spesa siano, da un lato, specificamente e chiaramente evidenziate in una distinta analitica e, dall'altro, siano corredate dei relativi documenti giustificativi, quali, ad esempio: fatture, ricevute fiscali, scontrini, biglietti di trasporto, ricevute taxi, pedaggi autostradali.*
3. Vi è il divieto di effettuare "prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici", salvo che si tratti di associazioni sindacali o di categoria per finalità statutarie.
4. E' obbligatoria la presenza negli Statuti di determinate clausole fra cui il "divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione" e la "disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative" (quest'ultimo non previsto per le Associazioni sindacali e di categoria).

Troverete l'articolo con tutti i documenti scaricabili a questo link:

http://www.iacoviello.it/diritto-tributario/2019/associazioni_fisco/

La conclusione pratica sembra essere la seguente:

- E' bene che le Associazioni prestino una speciale attenzione a questi principi, onde evitare pesantissime conseguenze, che andrebbero a danno dell'Associazione, ma anche (in base all'art. 38 del cod. civ.) a danno di coloro che hanno agito "a nome e per conto dell'Associazione".
- Le associazioni a carattere sindacale (o di categoria) hanno qualche agevolazione sotto questo profilo, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di riscuotere "corrispettivi specifici".

E' bene che tutte le Associazioni ne siano consapevoli.

Avv. Michele IACOVIELLO

